

## **REQUISITI DELLA POLIZZA ASSICURATIVA**

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.M. 164/1999, il professionista è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile che contenga una clausola specifica ed esclusiva riguardo all'attività relativa all'apposizione del visto di conformità.

Tale polizza deve rispettare le seguenti condizioni:

- a) la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell'assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997;
- b) il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciate e, comunque, non deve essere inferiore a tre milioni di euro (nuovo massimale previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D. Lgs. 175/2014 in vigore dal 13 dicembre 2014);
- c) in caso di sinistro il contribuente viene integralmente risarcito dalla società Assicuratrice, senza alcuna applicazione a suo carico di franchigie e scoperti; tali franchigie e/o scoperti sono a carico del contraente ed ineriscono ai rapporti tra quest'ultimo e la compagnia assicurativa;
- d) in caso di cessazione del rapporto assicurativo, relativamente all'attività di apposizione del visto di conformità, l'assicurazione vale altresì per i danni derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di validità del contratto, denunciato alla società entro i cinque anni successivi alla cessazione del contratto stesso;
- e) in caso di apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni 730 la polizza dovrà contenere anche la previsione esplicita della copertura del nuovo rischio, ovvero l'estensione della garanzia al pagamento di una somma pari alle imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo ex art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, ove l'errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente, come previsto dall'art. 39 del D.Lgs n. 241/97 in caso di rilascio di visto infedele.

### **➤ attività svolta nell'ambito di uno studio associato**

Qualora il professionista svolga l'attività nell'ambito di uno studio associato può utilizzare, quale garanzia, la polizza assicurativa stipulata dallo studio medesimo per i rischi professionali, purché la stessa preveda un'autonoma copertura assicurativa a garanzia dell'attività di assistenza fiscale prestata da ogni singolo professionista (in tal caso nella polizza devono essere elencati i singoli professionisti che la stessa intende garantire) e sempre che rispetti le condizioni alle lettere a), b), c) e d) sopra elencate.

### **➤ attività svolta mediante una società di servizi**

Qualora il professionista si avvalga di una società di servizi di cui posseda la maggioranza assoluta del capitale sociale, è possibile utilizzare la polizza assicurativa stipulata dalla società stessa qualora nel contratto di assicurazione risulti come contraente assicurato la società di servizi e come soggetto assicurato il professionista nella sua attività di apposizione del visto, cioè solo se lo stesso si configuri come un contratto a favore di terzi (nel caso di specie professionista), fermo restando il rispetto delle altre prescrizioni previste dalla norma. In tal caso sarebbe, infatti, garantito il completo risarcimento dell'eventuale danno arrecato dal singolo professionista.

## **ADEGUAMENTO POLIZZE IN SEGUITO ALLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. N. 50/2017**

A decorrere dal 24 aprile 2017 il D.L. n. 50/2017 ha rideterminato in 5.000 euro il limite (in precedenza fissato a 15.000 euro) oltre il quale i contribuenti hanno l'obbligo di far apporre sulla dichiarazione il visto di conformità, previsto dall'art. 35, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 241/1997, al fine di compensare i crediti relativi ad IVA, imposte dirette e relative addizionali, IRAP e ritenute alla fonte.

Pertanto, per assicurare la regolare apposizione del visto di conformità è, necessario che la polizza sottoscritta sia aggiornata alle novità introdotte dall'articolo 3 del decreto -legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.